

N. 07395/2012 REG.PROV.COLL.

N. 05950/2008 REG.RIC.

N. 06070/2008 REG.RIC.

N. 06074/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5950 del 2008, proposto da:
CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI
LAUREATI, in persona del Presidente pro tempore e SAVOLDI Fausto,
rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandro Pace e Flavia Marsella ed
elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale Pace-Associazione professionale
in Roma, Piazza delle Muse, n. 8;

contro

il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e l'AGENZIA DEL
TERRITORIO, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, pressa la cui sede
domiciliano per legge in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti di

del COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Prosperetti e Domenico Tomassetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo dei suindicati difensori in Roma, Via G. Pierluigi Da Palestrina, n. 19;

sul ricorso numero di registro generale 6070 del 2008, proposto da: COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Santina Bernardi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Via Garigliano, n. 65;

contro

il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti di

del COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Prosperetti e Domenico Tomassetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo dei suindicati difensori in Roma, Via G. Pierluigi Da Palestrina, n. 19;

sul ricorso numero di registro generale 6074 del 2008, proposto da: COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Santina Bernardi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Via Garigliano, n. 65;

contro

il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e l'AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, pressa la cui sede domiciliario per legge in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti di

del COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Prosperetti e Domenico Tomassetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo dei suindicati difensori in Roma, Via G. Pierluigi Da Palestrina, n. 19;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 5950 del 2008:

- della risoluzione del 3 aprile 2008 n. 10/DF (prot. n. 2888) del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione legislativa tributaria avente ad oggetto: "Articolo 1, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008). Garanzie ipotecarie per la rateazione di somme dovute a seguito di controlli automatici e di controlli formali. Perizie giurate rese da agrotecnici";
- della circolare dell'Agenzia del territorio, Direzione agenzia, del 14 aprile 2008 n. 3 (prot. n. 28606) avente ad oggetto: "Atti di aggiornamento geometrico-Redazione e sottoscrizione ad opera degli agrotecnici e degli Agrotecnici laureati";
- di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti.

quanto al ricorso n. 6070 del 2008:

- della risoluzione del 3 aprile 2008 n. 10/DF (prot. n. 2888) del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione legislativa

tributaria con la quale si è ritenuto che anche gli iscritti agli albi degli agrotecnici siano legittimati alla redazione delle perizie giurate di stima per gli immobili oggetto della garanzia ipotecaria previste dall'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462, aggiunto dall'art. 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

- di ogni atto al predetto connesso o collegato, antecedente o consecutivo, anche solo presupposto.

quanto al ricorso n. 6074 del 2008:

- della circolare dell'Agenzia del territorio, 14 aprile 2008 n. 3 (prot. n. 28606) con la quale sulla base del disposto di interpretazione autentica dell'art. 26, comma 7-ter, del decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008 n. 31, ha ritenuto che gli iscritti nell'albo professionale degli agrotecnici sono abilitati alla redazione e alla sottoscrizione degli atti di aggiornamento geometrico di cui all'art. 8 della legge 1 ottobre 1969 n. 679 e agli artt. 5 e 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 650;

- di ogni atto al predetto connesso o collegato, antecedente o consecutivo, anche solo presupposto.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti la costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimete e della parte controinteressata in tutti i giudizi e i documenti prodotti;

Esaminate tutte le memorie, anche di replica, depositate nei giudizi nonché i documenti in essi prodotti;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2011 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Con il ricorso rubricato al n. R.g. 5950 del 2008 il Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati ed il suo Presidente Fausto Savoldi, anche in proprio, hanno impugnato:

- in prima battuta, la risoluzione del 3 aprile 2008 n. 10/DF (prot. n. 2888) del Ministero dell'economia e delle finanze con la quale, in asserita applicazione dell'art. 1, comma 144, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008), che ha introdotto nel corpo del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462 un nuovo art. 3-bis concernente disposizioni in materia di rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatici e di controlli formali, ai sensi dell'art. 2, comma 2 e dell'art. 3, comma 1, del succitato decreto n. 462 del 1997, viene ricavata "l'esistenza di una continuità normativa che vede gli agrotecnici assimilati alle altre figure professionali per quanto riguarda l'espletamento diretto od indiretto di attività di natura estimativa in ambito immobiliare", concludendo nel senso che anche coloro che sono in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986 n. 251, istitutiva dell'albo degli agrotecnici "ancorché non espressamente richiamati nell'elencazione della nuova norma, siano legittimati a svolgere, entro le competenze loro riconosciute in materia immobiliare, le attività estimative finalizzate alla predisposizione delle perizie giurate di stima per gli immobili oggetto della garanzia ipotecaria di cui al nuovo art. 3-bis del citato decreto n. 462 del 1997" (così nel testo della risoluzione impugnata, per come riprodotto nelle pagine da 3 a 5 del ricorso introduttivo);

- in seconda battuta, la circolare dell'Agenzia del territorio 14 aprile 2008 n. 3 (prot. n. 28606) con la quale si è ritenuto che, in virtù dell'art. 26, comma 7-ter del decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248, indicato alla stregua di una norma di interpretazione autentica, anche i soggetti iscritti nell'albo professionale degli agrotecnici sono abilitati alla redazione e alla sottoscrizione degli atti di

aggiornamento geometrico di cui all'art. 8 della legge 1 ottobre 1969 n. 679 ed agli artt. 5 e 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 650.

Premette parte ricorrente che la questione attinente all'estensione delle attività professionali proprie dei geometri e dei periti agrari agli appartenenti alla categoria dei professionisti iscritti all'albo degli agrotecnici ha radici profonde ed è stata vagliata sia dalla giurisprudenza del giudice delle leggi che da quella amministrativa. In particolare, con sentenza 26 ottobre 2000 n. 441 la Corte costituzionale (investita della questione relativamente alla compatibilità dell'art. 11 della legge 6 giugno 1986 n. 251, istitutiva dell'albo professionale degli agrotecnici, con gli artt. 3, 4 e 35 Cost. nella parte in cui la norma non avrebbe consentito l'esercizio da parte degli agrotecnici di compiti inerenti alla formazione e alla redazione dei tipi di frazionamento e/o mappale e, comunque dell'attività catastale di frazionamento dei terreni), dopo avere affermato che compete al legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità individuare competenze ed attribuzioni di ciascuna categoria professionale, ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità non ritenendo "irragionevole la delimitazione delle competenze professionali degli agrotecnici, così come operata dal legislatore, nel senso di non prevedere compiti inerenti all'attività catastale di frazionamento dei terreni, senza che a ciò contraddica la devoluzione di alcune limitate competenze in materia catastale, riconducibili a singole disposizioni legislative. Dalla lettura della decisione della Corte parte ricorrente segnala tre ordini di conclusioni e cioè che "a) agli agrotecnici è legittimamente preclusa ogni attribuzione in materia catastale e, in particolare, è loro preclusa ogni attribuzione proprio di quei compiti inerenti alla formazione e redazione di tipi di frazionamento e mappale ai quali fanno riferimento gli artt. 8 della legge 679/69 e 5 e 7 del d.P.R. 650/72; b) una siffatta competenza non può desumersi dalla mera previsione di cui all'art. 1, comma 7, della legge n. 165 del 1990; c) ai fini dell'eventuale estensione delle competenze professionali degli

agrotecnici sarebbe comunque necessaria una espressa attribuzione legislativa fondata, a sua volta, sulla considerazione della loro professionalità specifica; una professionalità, tuttavia, che allo stato della normativa disciplinante la loro preparazione professionale attualmente vigente, gli agrotecnici evidentemente non hanno” (così, testualmente, alle pagg. 8 e 9 dell’atto introduttivo del presente giudizio)

Riferisce parte ricorrente che a seguito dell’entrata in vigore della legge 23 dicembre 2000 n. 388 l’Agenzia del territorio ritenne di affermare, con circolare 7 febbraio 2002 n. 1, che in materia catastale fosse consentita agli agrotecnici la facoltà di redigere gli atti di aggiornamento di cui all’art. 8 della legge n. 679 del 1969 (con riferimento ai tipi mappali) e agli artt. 5 e 7 del D.P.R. n. 650 del 1972 (con riferimento ai tipi di frazionamento e particellari) e ciò in virtù di quanto stabilito dall’art. 145, comma 96, della legge n. 388 del 2000. Da qui la contestazione dinanzi al TAR del Lazio circa la legittimità della predetta circolare con ricorso respinto da quel tribunale amministrativo ma accolto in appello dal Consiglio di Stato (con sentenze della Quarta sezione nn. 2204 e 2288 del 2007), che affermò come il “fine perseguito con la norma di cui all’art. 145, comma 196, L. 388/2000, non è stato quello di procedere all’ampliamento di competenze professionali degli agrotecnici, agli stessi attribuendo competenze nuove in precedenza non riconosciute, bensì la conferma delle modalità con cui debbono essere “redatti” gli atti di aggiornamento delle pratiche catastali, confermando l’esclusione degli agrotecnici dalla redazione degli atti di aggiornamento catastale” (così lo stralcio della motivazione recata dalle decisioni del Consiglio di Stato per come riprodotto a pag. 11 del ricorso introduttivo).

2. – Soggiunge parte ricorrente che, in epoca di molto successiva rispetto ai fatti fin qui narrati, in sede di conversione del decreto legge n. 248 del 2007 (per effetto della legge n. 31 del 2008) veniva inserito nel testo dell’art. 26 del decreto il comma

7-ter, con il quale si stabiliva che la disposizione recata dall'art. 145, comma 96, della legge n. 388 del 2000 doveva interpretarsi nel senso che gli atti indicati nella ridetta norma "possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986 n. 251 e successive modificazioni".

A questo punto parte ricorrente riferisce che, a seguito delle proteste del Consiglio nazionale dei geometri e del Consiglio nazionale dei periti agrari, era stato approvato in Senato, in sede di esame della norma sopra riprodotta, un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo (accolto peraltro da quest'ultimo) "ad attivarsi al fine di ricondurre le competenze professionali degli agrotecnici, di cui ai suddetti commi 2-bis e 2-ter dell'art. 26, nell'ambito stabilito dalle norme vigenti e dai principi fissati dalle pronunce giurisprudenziali di cui in premessa"; lamenta nello stesso tempo parte ricorrente che, nonostante l'approvazione del suddetto ordine del giorno, il Ministero dell'economia e delle finanze aveva adottato la qui gravata risoluzione 10/DF del 3 aprile 2008 con la quale, anziché onorare l'impegno assunto dal Governo con il Senato della Repubblica, veniva affermato che la categoria degli agrotecnici sarebbe tra quelle legittimate allo svolgimento di attività in materia di atti catastali ed al compimento delle attività in materia estimativa nel settore immobiliare.

Si duole inoltre parte ricorrente che, in epoca di poco successiva rispetto alla data di adozione della predetta risoluzione, l'Agenzia del territorio, con circolare n. 3 del 14 aprile 2008, affermava che gli agrotecnici sarebbero legittimati al compimento degli atti catastali di cui agli artt. 8 della legge n. 679 del 1969 e 5 e 7 del D.P.R. n. 650 del 1972.

Ad avviso di parte ricorrente entrambi gli atti summenzionati paleserebbero la loro illegittimità nel senso che si porrebbero in aperto contrasto con l'interpretazione che delle norme in questione ha già offerto il Consiglio di Stato nelle richiamate

decisioni, oltre al fatto che detti atti non tengono conto dell'impegno assunto dal Governo con l'accoglimento dell'ordine del giorno del quale si è detto.

Sotto altro profilo le due circolari manifesterebbero una illegittimità derivata dalla patente incostituzionalità della norma recata dall'art. 26, comma 7-ter, del d.l. n. 248 del 2007, per un verso per violazione dell'art. 77 Cost. difettando nella specie i presupposti di straordinarietà ed urgenza che debbono sempre sostenere le disposizioni contenute in un decreto legge e nel testo che esita dalla procedura di conversione in legge nonché, per altro verso, per violazione degli art. 3, 35 e 97 Cost. con riguardo alle stesse questioni già scrutinate in via interpretativa dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 441 del 2000.

3. – Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimare che, nelle relazioni degli Uffici depositate dalla difesa erariale, hanno ripercorso l'intera vicenda normativa che ha avuto ad oggetto l'estensione delle competenze professionali degli agronomi al fine di effettuare perizie e redigere atti di stima immobiliare nonché di svolgere pratiche catastali, affermando che le circolari impugnate non sono altro che la piana conseguenza dell'innovazione normativa intervenuta per effetto del d.l. 248 del 2007 e della legge di conversione n. 31 del 2008 e che la nuova disposizione di chiara natura interpretativa non lascia adito a dubbi circa l'intendimento del legislatore di confermare per come ampliata la gamma degli interventi professionali cui sono abilitati gli agronomi. In ragione di ciò il ricorso, ad avviso delle Amministrazioni resistenti, deve essere respinto.

4. – Si è costituito altresì il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, parte controinteressata nel presente giudizio, che ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in materia. Partendo dal presupposto che i due atti gravati non costituiscono espressione di potere autoritativo, compendiandosi in atti riconducibili alla categoria delle circolari, peraltro meramente riproduttive del dettato legislativo sottostante e del

quale costituiscono mero strumento informativo e divulgativo destinato a coloro che dovranno fare applicazione delle disposizioni settoriali incise dall'entrata in vigore della norma interpretativa recata dall'art. 26, comma 7-ter, del d.l. n. 248 del 2007, parte controinteressata ricorda che in alcuni passaggi della motivazione della sopra richiamata sentenza n. 441 del 2000 la Corte costituzionale ha chiarito che la determinazione delle competenze degli agrotecnici spetta al legislatore nella sua valutazione discrezionale. Ciò conduce a ritenere che "le competenze professionali siano attribuite dalla legge determinando un diritto soggettivo al loro esercizio", di conseguenza, costituisce "principio generale dell'ordinamento, confermato dallo stesso art. 11 della legge n. 256/1986 il quale specifica le competenze professionali della categoria degli Agrotecnici, elencandole dettagliatamente, nonché prevedendo, alla lettera n), la possibilità di ulteriori attribuzioni derivanti da altre leggi" (così, testualmente a pag. 2 della memoria di costituzione di parte controinteressata). Da qui l'evidente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo vertendosi in tema di diritti soggettivi.

In secondo luogo, ma con prospettazione strettamente collegata e conseguentemente alternativa al richiamato difetto di giurisdizione, parte controinteressata eccepisce la carenza di interesse al ricorso in capo ai ricorrenti, perché non emerge alcun pregiudizio, diretto e concreto, che deriva dagli atti impugnati e quindi idoneo a giustificare l'impugnazione. D'altronde nessuna censura diretta ha investito i due atti impugnati, di talché il ricorso in questione appare esclusivamente strumentale ad investire il giudice amministrativo delle questioni di costituzionalità da sollevare al giudice delle leggi.

5. – Con due ricorsi autonomi, rubricati ai nn. R.g. 6070 e 6074 del 2008, il Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati ha impugnato gli stessi due atti gravati dal Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati nonché, in proprio, dal Presidente di quel consiglio (impugnando la risoluzione 3 aprile

2008 n. 10/DF del Ministero dell'economia e delle finanze con il ricorso n. R.g. 6070 del 2008 e la circolare dell'Agenzia del territorio del 14 aprile 2008 con il ricorso n. R.g. 6074 del 2008).

I due gravami riproducono sostanzialmente le doglianze già fatte proprie nel ricorso n. R.g. 5950 del 2008 dal Consiglio nazionale dei geometri e dal suo Presidente, significando ancora come, anche sulla scorta di quanto precisato nella sentenza n. 441 del 2000 dalla Corte costituzionale “la professionalità dell'agrotecnico quale descritta nel corso degli studi dal D.M. 15 aprile 1994 mostra un profilo professionale che è orientato agli aspetti economici dell'azienda agraria e alle tecniche di gestione e alla commercializzazione dei prodotti”; dal che ne deduce parte ricorrente che “le attribuzioni degli agrotecnici, difatti, riflettono la formazione scolastica (...) e sono prevalentemente orientate proprio all'assistenza economica e agli aspetti di commercializzazione dei prodotti e di conoscenza dei mercati” (così, testualmente, alla settima pagina del ricorso n. R.g. 6070 del 2008).

Le richieste avanzate al Tribunale ricalcano quelle già proposte nei due suindicati ricorsi.

6. – Si sono costituite in giudizio, anche nel doppio contenzioso avviato dal Collegio dei periti agrari, le Amministrazioni intimare e la parte controinteressate, con difese ed eccezioni che riproducono sostanzialmente quelle già svolte e sollevate nel ricorso n. R.g. 5950 del 2008 dal Consiglio nazionale dei geometri e dal suo Presidente.

Tutte le parti hanno poi presentato memorie conclusive e di replica confermando le, già rassegnate, opposte conclusioni.

Tenute riservate le decisioni all'udienza del 26 ottobre 2011, le cause sono state decise nella Camera di consiglio del 25 gennaio 2012.

7. – Il Collegio ritiene di dovere preliminarmente disporre la riunione dei tre giudizi per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva che intercorrono tra i ricorsi indicati in epigrafe.

Se ne apprezzano, in particolare e quali indiscutibili sintomi di una evidente connessione tra i processi qui in discussione, la decisiva circostanza che i tre ricorsi hanno tutti ad oggetto la richiesta di annullamento dei due atti adottati, il primo, dal Ministero dell'economia e delle finanze (vale a dire la risoluzione 3 aprile 2008 n. 10/DF) e, il secondo, dall'Agenzia del territorio (la circolare del 14 aprile 2008) nonché l'identico interesse che muove i tre ricorrenti (il Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati nonché, in proprio, il Presidente di quel consiglio e il Collegio nazionale dei periti agrari) a gravare i predetti atti, tanto che le censure dedotte, in uno con le questioni di costituzionalità evidenziate, sono comuni alle tre proposte contenziose.

Per tali ragioni, ritenuta la connessione soggettiva e oggettiva tra i tre giudizi e verificata la sussistenza dei presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 70 c.p.a., alla riunione dei giudizi, il Collegio dispone la riunione dei ricorsi nn. R.g. 6074 del 2008 e 6070 del 2008 al ricorso n. R.g. 5950 del 2008, perché siano decisi in un unico contesto processuale al fine di garantire l'economia dei mezzi processuali e scongiurare il pericolo di esiti anche solo parzialmente difformi con riferimento a simili vicende contenziose.

8. – In via preliminare il Collegio deve delibare in merito alla eccezione di giurisdizione sollevata nei tre ricorsi come sopra riuniti dalla parte controinteressata.

Il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati sostiene che gli atti emanati dalle Amministrazioni qui resistenti non possano ascrivere nell'alveo dei provvedimenti amministrativi, frutto dell'esercizio di un potere autoritativo e quindi i destinatari di essi – vale a dire gli odierni ricorrenti - non possono vantare

una posizione di interesse legittimo che ne consente la richiesta di annullamento dinanzi al giudice amministrativo.

La questione, come ricordano anche i ricorrenti è già stata proposta nel passato dalla stessa parte controinteressata, allorquando la Quarta sezione del Consiglio di Stato, con le decisioni nn. 2204 e 2288 del 2007, riformando le sentenze di questo Tribunale n. 59 e 2618 del 2003, ha interpretato la norma contenuta nell'art. 145, comma 96, della legge n. 388 del 2000 nel senso che essa non ha realizzato alcuna estensione delle competenze professionali degli agrotecnici “confermando l'esclusione degli agrotecnici dalla redazione degli atti di aggiornamento catastale” (così la parte motiva delle sentenze con rispetto alle quali si è già detto più sopra ripercorrendo i tratti essenziali della vicenda che ha dato luogo ai qui esaminati contenziosi).

Al momento della proposizione dei gravami qui in discussione la questione sulla giurisdizione pendeva dinanzi alle Sezioni unite che si sono poi espresse con la sentenza 18 dicembre 2008 n. 29533 e con decisione in rito, nella quale quel Supremo consesso ha ritenuto di non esprimersi in ordine alla proposta domanda volta a conoscere il corretto riparto di giurisdizione in materia, in quanto nessuna parte processuale del giudizio dinanzi alla Corte aveva a suo tempo sollevato la questione nei giudizi dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato, provocando tale comportamento l'effetto di radicare la giurisdizione della controversia in capo al giudice amministrativo adito che, a propria volta, non aveva neppure rilevato d'ufficio la questione di giurisdizione.

Posto dunque che non possono trarsi elementi solutori della questione di giurisdizione qui eccepita dalla recente decisione delle Sezioni Unite, il Collegio è comunque dell'avviso che la giurisdizione in ordine alle domande proposte possa essere ascritta al giudice amministrativo adito.

Infatti, i tre ricorsi propongono in prima battuta, tutti e ciascuno di loro, una azione di annullamento ai sensi dell'art. 29 c.p.a. nei confronti degli atti del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia del territorio fatti oggetto di gravame. Se è vero che non può ignorarsi come la maggior parte delle questioni mosse con i ricorsi ha come reale bersaglio quello di ottenere dal giudice amministrativo una pronuncia di emersione del difetto di costituzionalità nel nuovo ordito legislativo di portata interpretativa autentica, che costituisce poi l'oggetto degli interventi attizi delle Amministrazioni resistenti, appare assumere carattere paradigmatico, al fine di confermare la natura del petitum sostanziale attribuibile ai ricorsi in questione, il contenuto del primo motivo di ricorso (ad esempio) dedotto dal Consiglio nazionale dei geometri, con il quale i ridetti atti sono ritenuti illegittimi per sviamento di potere stante la loro intempestività, avendo le amministrazioni dovuto, con un più cauto comportamento, attendere che il Governo si conformasse all'ordine del giorno accolto dinanzi al Senato e quindi evitare di adottare atti di chiarimento, come quelli impugnati, che costituissero attuazione di norme il cui indirizzo verso una tempestiva abrogazione legislativa era ormai segnato dal contenuto del ridetto ordine del giorno approvato. Tenuto conto che gli atti impugnati costituiscono il recepimento da parte delle Amministrazioni e lo sviluppo in ambito amministrativo delle indicazioni derivanti dalle nuove disposizioni legislative che avrebbero dovuto essere a breve abrogate, correttamente i ricorrenti ne contestano direttamente la legittimità – oltre che in via indiretta e riflessa a causa della contestata legittimità costituzionale delle disposizioni di riferimento – dinanzi al giudice amministrativo, non emergendo alcun deficit di legittimazione in capo ai ricorrenti (se non, al più, con riferimento alla impugnazione in proprio del Presidente del Consiglio nazionale dei geometri) essendo evidente lo scopo di tutela della categoria professionale che rappresentano.

9. - Non a caso fin da epoca lontana (cfr. TAR Lazio, Sez. II, 12 maggio 1987 n. 762 e 29 gennaio 1987 n. 147) e anche di recente (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 gennaio 2011 n. 177), l'interpretazione giurisprudenziale in merito alla individuazione del plesso giurisdizionale dinanzi al quale possono avanzarsi istanze di annullamento di circolari (alla cui categoria espressamente le stesse parti ricorrenti, in più passaggi degli atti processuali depositati, ritengono che possano ascrivere senza ombra di dubbio gli atti gravati) ha confermato che se per un verso una circolare amministrativa non è una fonte normativa, ciononostante l'eventuale contrasto fra il vincolo imposto dall'Amministrazione a se stessa con la circolare e il concreto suo operato può realizzare un profilo di eccesso di potere, vizio che deve essere dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio in quanto esso, per il principio della domanda di parte, non può essere rilevato d'ufficio dal giudice amministrativo (così Cons. Stato, Sez. VI, n. 177 del 2011, cit.).

Addirittura in alcuni casi si è ritenuto che la circolare potesse costituire oggetto di sindacato costituzionale, seppure al solo fine di verificare la sussistenza di un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato palesatosi con l'adozione della circolare, a contenuto normativo e di portata regolamentare (cfr. in tal senso Corte cost. 1 febbraio 2006 n. 31).

Nondimeno altra parte della giurisprudenza ritiene che le circolari non possano essere impugnate (in tal senso Cass., Sez. un., 2 novembre 2007 n. 23031) ed in particolare quelle a contenuto meramente interpretativo di una norma di legge non potendo essere riconosciuto a tale tipo di atto alcuna efficacia normativa esterna, in quanto la circolare (nella specie dell'Agenzia delle entrate) non può essere annoverata fra gli atti generali di imposizione, impugnabili innanzi al giudice amministrativo, in via di azione, o disapplicabili dal giudice tributario od ordinario, in via incidentale. Più in particolare le Sezioni unite (nella decisione surrichiamata) hanno affermato che, ammettere l'impugnabilità della circolare interpretativa

innanzi al giudice amministrativo - con la possibilità per quest'ultimo di annullarla, peraltro con effetto erga omnes - significherebbe precludere a tutti gli uffici dell'amministrazione finanziaria di accogliere quella interpretazione, con il risultato - contrario ai principi costituzionali - di elevare il giudice amministrativo al rango di interprete autentico della norma tributaria e ciò, nello specifico della circolare emanata in materia tributaria, anche perché:

1) la circolare emanata nella materia tributaria non vincola il contribuente, che resta pienamente libero di non adottare un comportamento ad essa uniforme, in piena coerenza con la regola che in un sistema tributario basato essenzialmente sull'autotassazione, la soluzione delle questioni interpretative è affidata (almeno in una prima fase, quella, appunto, della determinazione dell'imposta da corrispondere) direttamente al contribuente;

2) la circolare nemmeno vincola inoltre gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla (evenienza, questa, che, peraltro, è raro che si verifichi nella pratica), senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall'ufficio (atto impositivo, diniego di rimborso, ecc.) possa essere ritenuto illegittimo "per violazione della circolare": infatti, se la (interpretazione contenuta nella) circolare è errata, l'atto emanato sarà legittimo perché conforme alla legge, se, invece, la (interpretazione contenuta nella) circolare è corretta, l'atto emanato sarà illegittimo per violazione di legge;

3) la circolare non vincola addirittura la stessa autorità che l'ha emanata, la quale resta libera di modificare, correggere e anche completamente disattendere l'interpretazione adottata. Ciò è tanto vero che si è posto il problema della eventuale tutela del contribuente di fronte al mutamento di indirizzo (interpretativo) adottato dall'amministrazione e si è escluso che tale tutela sia possibile anche sotto il profilo dell'affidamento, stante la evidente collisione che si determinerebbe con il principio - coniugato secondo un diverso lessico, ma riferito

ad un unico concetto - di inderogabilità delle norme tributarie, di indisponibilità dell'obbligazione tributaria, di vincolatezza della funzione di imposizione, di irrinunciabilità del diritto di imposta (va però segnalato che sul punto la giurisprudenza amministrativa avverte valutazioni opposte a quella, qui riferita, delle Sezioni unite. Infatti per TAR Veneto, Sez. III, 25 maggio 2002 n. 2393, gli uffici destinatari della circolare possono, in casi in cui sussistano ragioni sufficienti, discostarsene, motivando adeguatamente il susseguente provvedimento, senza incorrere in sanzioni amministrative);

4) la circolare non vincola, infine, il giudice tributario (e, a maggior ragione, la Corte di Cassazione) dato che per l'annullamento di un atto impositivo emesso sulla base di una interpretazione data dall'amministrazione e ritenuta non conforme alla legge, non dovrà essere disapplicata la circolare, in quanto l'ordinamento affida esclusivamente al giudice il compito di interpretare la norma (del resto, al giudice tributario è attribuita, nella materia tributaria, la giurisdizione esclusiva). In tal caso non può non concordarsi con una autorevole dottrina secondo la quale, ammettere l'impugnabilità della circolare interpretativa innanzi al giudice amministrativo - con la possibilità per quest'ultimo di annullarla, peraltro con effetto erga omnes - significherebbe precludere a tutti gli uffici dell'amministrazione finanziaria di accogliere quella interpretazione, con il risultato - contrario ai principi costituzionali - di elevare il giudice amministrativo al rango di interprete autentico della norma tributaria

Nonostante l'autorevolissimo precedente del quale ora si è dato ampio conto, il Collegio ritiene che la lettura offerta dalle Sezioni unite alla questione della impugnabilità delle circolari non risolve il (preliminare e che qui ci sta occupando) problema del giudice che deve (eventualmente) dichiarare l'inammissibilità o l'improponibilità del ricorso (altrettanto eventualmente) per inimpugnabilità dell'atto. Infatti la conclusione alla quale sono pervenute le Sezioni unite nel 2007,

dichiarando il difetto assoluto di giurisdizione con la conseguente cassazione senza rinvio della sentenza (in quel caso) del T.A.R. Sicilia-Catania [che aveva annullato una circolare dell'Agenzia delle Entrate, sentenza questa che, per ciò che concerneva la giurisdizione, era stata confermata dal Consiglio di giustizia amministrativa (che tuttavia aveva dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, stante l'approvazione di una norma di interpretazione autentica della disposizione oggetto di contestazione)] non tiene conto della decisiva circostanza che prima di poter ritenere il difetto assoluto di giurisdizione occorre verificare a quale tipo di circolare va ascritto l'atto impugnato che manifesta le caratteristiche di questa categoria di atti emanati da Pubbliche amministrazioni dalla natura e dai contorni estremamente magmatici.

Occorre infatti puntualizzare che l'individuazione della categoria giuridica alla quale è ascrivibile un atto, se provvedimento, atto generale, regolamento o circolare, non può essere condotta solo in funzione di criteri meramente formali, posto che accogliere un simile approccio metodologico può generare carenze di tutela nei confronti degli interessi dei destinatari dell'atto.

Infine, non è secondario rammentare come, in epoca recentissima, il Supremo consesso della giustizia amministrativa non abbia sollevato alcuna obiezione (potendolo fare anche d'ufficio) in ordine alla impugnabilità di un atto amministrativo avente valenza di circolare, tanto da attribuire alla domanda di annullamento della circolare stessa la funzione di provocare uno spostamento di competenza territoriale dell'intero affare contenzioso tra uffici giudiziari, dovendosi ritenere competente a conoscere della legittimità di tali atti (aventi efficacia sull'intero territorio nazionale) il TAR Lazio, sede di Roma (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Ad. pl. , ord.ze 13 luglio 2011 n. 12 e 6 maggio 2011 n. 6).

10. – Come è noto, con il termine circolare non si intende un tipo di atto ben definito, ma il mezzo con cui determinate comunicazioni vengono effettuate. Si

può ritenere ormai assodato (in dottrina come nei più condivisi arresti giurisprudenziali) che con il termine circolare non si voglia intendere un tipo di atto amministrativo contrassegnato da un contenuto preciso, ma un semplice strumento o modo di comunicazione dai contenuti più eterogenei.

La bontà della ricostruzione fornita, risulta comprovata dalla stessa origine storica dell'atto. Il nome deriva, infatti, dalla pratica militare di comunicare gli ordini in battaglia attraverso una sorta di passaparola tra gli ufficiali, che generava una rete di trasmissione delle comunicazioni atta a diffonderne progressivamente la conoscenza, in senso "circolare".

Significativa, anche ai fini della soluzione del presente contenzioso, è l'affermazione secondo la quale la circolare è costituita da disposizioni, le quali possono essere benissimo contenute in un regolamento, visto che è proprio da questa affermazione che può trarsi il convincimento per cui cadrebbe in errore chi intenda impegnarsi a svolgere una indagine circa la natura e l'efficacia della circolare tout court. Qualsiasi considerazione su tali strumenti di comunicazione, non può prescindere dalla consapevolezza che siamo dinanzi ad una categoria eterogenea di atti emanati da Pubbliche amministrazioni (ovvero da soggetti, anche privati, ad esse legislativamente equiparati) che comprende un arco di possibilità attive dai variegati contenuti, che vanno dalla fonte normativa secondaria di tipo regolamentare, al provvedimento mascherato da atto apparentemente a contenuto normativo ma destinato ad un numero circoscritto e ben definito di soggetti, alla "circolare pura" che non raccoglie nessuna delle caratteristiche proprie delle prime due tipologie di circolari.

Solo in via esemplificativa, tenuto conto delle limitate necessità di approfondimento del tema, doverosamente circoscritto nel perimetro di interesse ancorato allo scrutinio delle questioni rilevanti nel presente giudizio, possono ricordarsi:

- a) le circolari interpretative, quelle attraverso cui gli organi di vertice dell'amministrazione intendono perseguire un'applicazione uniforme del diritto;
- b) quelle normative, che hanno lo scopo, in materie in cui la legge lo prevede e pur sempre nel rispetto delle eventuali riserve costituzionali in favore della fonte primaria, di integrare le disposizioni legislative, alla stregua di veri e propri atti regolamentari;
- c) le circolari intersoggettive, quelle emanate da organi o uffici di un ente diverso da quello a cui appartengono gli organi e gli uffici destinatari. Caratteristica di questa categoria di circolari, rispetto a quelle indicate per prime in questa elencazione, è l'assenza di subordinazione tra destinatario ed emanante, che ne segna lo scopo limitandolo ad una semplice opera di coordinamento delle azioni poste in essere da più soggetti (pubblici, tendenzialmente) interessati all'applicazione di una determinata norma;
- d) infine e sotto un profilo più spiccatamente sostanziale, accanto alle tipiche circolari interpretative (vedi sub b) di questo elenco), che hanno lo stesso grado di genericità ed astrattezza delle norme, ve ne sono altre (avvisi, risoluzioni, pareri e note interpretative) che fanno riferimento a fattispecie concrete, potendo talvolta ledere direttamente situazioni soggettive e manifestando quindi caratteri propri del provvedimento amministrativo (ipotesi spesso presente nel mondo del c.d. pubblico impiego contrattualizzato nonché in quei settori di lavoro alle dipendenze di una P.A. rimasti nell'alveo della natura pubblicistica del rapporto)

11. - In via generale dunque tutti gli atti delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le circolari, possono essere fatti oggetto di impugnazione dinanzi al giudice amministrativo, tranne gli atti politici, ai sensi dell'art. 7 c.p.a..

Secondo la giurisprudenza formatasi sull'art. 31, del regio decreto 26 giugno 1924 n. 1054 (ora abrogato e sostituito dall'art. 7, comma 1, secondo periodo, c.p.a.), il principio della tutela giurisdizionale contro gli atti dell'Amministrazione pubblica

ha portata generale e coinvolge, in linea di principio, tutte le Amministrazioni anche di rango elevato e di rilievo costituzionale. Il nostro attuale sistema di garanzie prevede un sindacato giurisdizionale, sia pure circoscritto e riservato ad un Giudice di particolare natura quale la Corte costituzionale, anche per gli atti legislativi del Parlamento e delle Regioni, sicché le deroghe debbono essere ancorate a norme di carattere costituzionale (cfr. Cass., Sez. un., 18 maggio 2006 n. 11623 e 25 giugno 1993 n. 7075).

Non sono quindi, per i loro caratteri intrinseci, soggetti a controllo giurisdizionale del giudice amministrativo solo un numero estremamente ristretto di atti emanati da Pubbliche amministrazioni in cui si realizzano scelte di specifico rilievo costituzionale e politico, atti che non sono qualificabili come amministrativi e in ordine ai quali l'intervento del Giudice determinerebbe un'interferenza del potere giudiziario nell'ambito di altri poteri (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. V, 6 maggio 2011 n. 2718).

Ad ogni modo ben possono essere oggetto di gravame le circolari che non hanno contenuto meramente interpretativo e cioè quelle diverse dagli atti interni della P.A., finalizzati essenzialmente ad indirizzare uniformemente l'azione dei vari uffici od organi, in quanto recano anche indicazioni attuative della fonte (primaria o secondaria) della quale costituiscono applicazione (cfr. in argomento Cons. Stato, Sez. V, 7 ottobre 2009 n. 6167).

In alcuni casi ci si è spinti anche ad affermare la impugnabilità delle circolari interpretative, nel particolare caso in cui esse assumano rilevanza eventuale nel quadro della valutazione dei comportamenti dei funzionari che ne hanno fatto applicazione, pur restando inidonee a modificare il contenuto delle prescrizioni recate dalla fonte della quale costituiscono interpretazione regolamentari applicabili alla fattispecie in esame e mantenendo la loro incapacità a condizionare la valutazione espressa dal giudice amministrativo, nell'esercizio dei suoi poteri di

cognizione e di decisione (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. V, 16 ottobre 2010 n. 7521).

Tutto ciò conduce a ritenere infondata l'eccezione di inammissibilità dei ricorsi per difetto di giurisdizione del giudice adito, per come sollevata dalla parte controinteressata nei tre contenziosi qui in esame, confermandosi la giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande di annullamento proposte in prima battuta dalle parti ricorrenti nei confronti degli atti impugnati.

12. – A questo punto il Collegio deve scrutinare il secondo ordine di eccezioni sottoposto al suo esame nei tre ricorsi dalla parte controinteressata, circa la sussistenza dell'interesse ad agire in capo ai ricorrenti.

Operazione centrale, ai fini della risoluzione del dilemma, è quella di definire, nell'ambito delle categorie più sopra selezionate, a quale tipo di circolare vanno ascritti gli atti impugnati.

Dalla piana lettura della risoluzione n. 10/ DF del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione legislativa tributaria, appare evidente che l'intero sviluppo dell'atto è dedicato ad illustrare il quadro normativo inerente alle competenze degli agrotecnici in materia immobiliare ed in particolare con riferimento alle "attività estimative finalizzate alla predisposizione delle perizie giurate di stima per gli immobili oggetto della garanzia ipotecaria di cui al nuovo articolo 3-bis del (...) decreto n. 462 del 1997 (così, testualmente, nella parte conclusiva della risoluzione), muovendo dall'esame dell'art. 1, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (che, per l'appunto ha introdotto l'art. 3-bis nel corpo del decreto legislativo n. 462 del 1997) e specificando la portata e gli effetti della nuova norma di interpretazione autentica recata dall'art. 26, comma 7-ter, del d.l. n. 248 del 2007, direttamente incidente sull'art. 145, comma 96, della legge n. 388 del 2000, capace di estendere in via interpretativa agli agrotecnici le competenze, già appartenenti ad altre categorie professionali (come quelle che con

i ricorsi qui in esame si intende tutelare), nel confezionamento degli atti di aggiornamento catastale.

Non diversamente rispetto a quanto si è sopra osservato, dall'esame della circolare n. 3 dell'Agenzia delle entrate, traspare esclusivamente il costante richiamo (con la sola eccezione di una parte dell'atto dedicata a segnalare come l'approdo finale del legislatore era stato anticipato a suo tempo dalla circolare n. 1 del 2002 della stessa Agenzia, resa sulla scorta di un parere dell'Avvocatura generale dello Stato) alle novità legislative intervenute e a come da esse dipenda direttamente l'obbligo per l'ente di garantire anche agli agrotecnici di poter interloquire telematicamente con l'Agenzia, rendendosi in tal modo necessario il relativo adeguamento della "procedura Pregeo", per "consentire la presentazione in catasto degli atti di aggiornamento geometrico da parte degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati" (così, testualmente, nella parte conclusiva della circolare).

Indubitabilmente, quindi, i due atti impugnati vanno ascritti alla categoria delle circolari pure e per nulla affatto alla categoria delle circolari aventi portata regolamentare, non recando quegli atti alcuna pronuncia innovativa, neppure di carattere normativo, rispetto alla operazione di mera illustrazione delle norme di riferimento con le indicazioni operative che debbono raggiungere gli uffici destinatari delle stesse.

Il Collegio pertanto, senza dover ripetere quanto si è in precedenza ampiamente illustrato, ritiene che sia fondata l'eccezione svolta dalla parte controinteressata e volta a far emergere la carenza di interesse dei ricorrenti alla impugnazione di tali circolari.

13. – Giova brevemente premettere che, in base ai principi generali in materia di condizioni dell'azione, desumibili dall'art. 24, primo comma, della Costituzione ("tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi") e dall'art. 100 c.p.c. ("per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è

necessario avervi un interesse”), l’interesse processuale presuppone, nella prospettazione della parte istante, una lesione concreta ed attuale dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio e l’idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 27 aprile 2004 n. 2565).

In mancanza dell’uno o dell’altro requisito, l’azione è inammissibile.

Sarebbe infatti del tutto inutile, ai fini giuridici, prendere in esame una domanda giudiziale se nella fattispecie prospettata non si rinvenga affermata una lesione della posizione giuridica vantata nei confronti della controparte, ovvero se il provvedimento chiesto al giudice sia inadeguato o inidoneo a rimuovere la lesione.

In definitiva, come chiarito dalla giurisprudenza, “l’interesse ad agire è dato dal rapporto tra la situazione antiggiuridica che viene denunciata e il provvedimento che si domanda per porvi rimedio mediante l’applicazione del diritto, e questo rapporto deve consistere nella utilità del provvedimento, come mezzo per acquisire all’interesse leso la protezione accordata dal diritto” (in tal senso Cass. Civ., Sez. III, 2 dicembre 1998 n. 12241).

Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato. Anche nel sistema giurisdizionale amministrativo, infatti, sarebbe del tutto inutile eliminare un provvedimento o modificarlo nel senso richiesto dal ricorrente, se questi non possa trarne alcun beneficio concreto in relazione alla sua posizione legittimante. Andrebbe dunque giudicata inammissibile, per difetto d’interesse, un’impugnazione che sia diretta all’emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (così Cass. 3 agosto 1984 n. 4616).

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, occorre pertanto, che sussista piena corrispondenza tra interesse sostanziale dedotto in giudizio, lesione prospettata e provvedimento richiesto. A contrario, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all'interesse sostanziale del ricorrente (che ne "legittima" l'instaurazione del giudizio).

Inoltre, l'interesse al ricorso, in quanto condizione dell'azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame, che al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificare la persistenza della predetta condizione in relazione a ciascuno di tali momenti (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 14 novembre 2006 n. 6689).

Come si è sopra riferito, quindi, l'interesse ad agire in giudizio è dato dal rapporto tra la situazione antiggiuridica che viene denunciata e il provvedimento che si domanda per porvi rimedio mediante l'applicazione del diritto, rapporto che deve consistere nell'utilità del provvedimento come mezzo per acquisire all'interesse leso la protezione accordata dal diritto (Cons. Stato, Sez. VI, 3 settembre 2009 n. 5191 e 3 dicembre 2008 n. 5937). In siffatto contesto interpretativo è stato, altresì, più volte affermato che l'interesse a ricorrere è ravvisabile anche in presenza di un'utilità meramente strumentale consistente nella messa in discussione del rapporto controverso a causa dell'annullamento dell'atto impugnato (ex pluribus Cons. Stato, Sez. IV, 10 aprile 2008 n. 1499, 22 marzo 2007 n. 1389 e 16 ottobre 2006 n. 6181), pur tuttavia detta vis expansiva dell'interesse a ricorrere non può riconoscersi se, in sede di attuazione della favorevole sentenza richiesta, il ricorrente non sia direttamente titolato ad ottenere dall'Amministrazione quello specifico comportamento che gli consentirebbe di realizzare il vantaggio sperato.

14. - Nel caso di specie, ritiene il Collegio che, come è stato affermato più volte dalla giurisprudenza (cfr. ancora, oltre ai richiami di cui sopra e con interpretazione

a contrario, Cons. Stato, Sez. VI, 30 dicembre 2002 n. 8252), trattandosi di atti attraverso i quali le intimate Amministrazioni si sono limitate a fornire chiarimenti di carattere interpretativo sulla normativa di settore che coinvolge le attività professionali degli agrotecnici estendendo la loro legittimazione ad effettuare atti di aggiornamento catastale e perizie di stima (e talvolta operando esclusivamente in via divulgativa circa il suo contenuto, riproducendo testualmente le disposizioni di interesse) essi, non essendo volti alla fissazione di regole caratterizzate da una chiara incidenza sulla sfera giuridica dei terzi, non sono dotati di quel crisma dell'autonoma lesività che ne giustifica la possibilità di immediata ed autonoma impugnazione, neppure da parte di un soggetto (come nel caso in esame) che cura gli interessi di una intera categoria professionale.

Ciò in quanto le circolari interpretative, data la loro natura, non sono in grado di produrre alcuna lesione concreta ed attuale nei riguardi dei terzi estranei agli uffici destinatari delle stesse.

Da ciò deriva la inammissibilità dei ricorsi per difetto di interesse alla impugnazione dei ridetti atti.

Tale decisione, ovviamente, coinvolge tutte le doglianze in ordine alla compatibilità costituzionale delle disposizioni di legge sottostanti, in quanto non potendo il giudice amministrativo scrutinare il merito della domanda impugnatoria, viene a difettare il requisito della "rilevanza nel presente giudizio" delle questioni di costituzionalità suggerite dai ricorrenti.

15. – In ragione di tutto quanto sopra osservato, disposta la riunione dei ricorsi, vanno tutti dichiarati inammissibili.

Stante la natura e complessità delle questioni trattate, stima il Collegio che sussistano giusti motivi, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. per come richiamato dall'art. 26, comma 1, c.p.a., per compensare integralmente tra tutte le parti di entrambi i giudizi spese, diritti ed onorari di lite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sui ricorsi indicati in epigrafe

- 1) dispone la riunione dei ricorsi rubricati ai nn. R.g. 6074 del 2008 e 6070 del 2008 al ricorso n. R.g. 5950 del 2008;
- 2) li dichiara inammissibili;
- 3) compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle Camere di consiglio del 26 ottobre 2011 e del 25 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/08/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)